

ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura U.T.G. di Asti

Il Presidente

Nizza Monferrato
Al Senatore

4/8/2013

Professor Giorgio PAGLIARI

Senato della Repubblica

ROMA

Gentile Senatore ,

abbiamo appreso che è stato nominato relatore del Decreto Legge n 101" Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" contenente, tra l'altro, misure per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed il cui esame evidenzia l'assegnazione alla Prima Commissione Affari Costituzionali

Per introdurre la particolare richiesta, rivolta con la presente lettera, specifico che la nostra componente è costituita da cittadini che prestano volontariamente la loro opera nei 250 distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attività , svolta da circa cinquemila cittadini, è indirizzata a prestare aiuto volontariamente, tralasciando momentaneamente il proprio lavoro o i propri impegni, per accorrere alla chiamata di intervento , con compiti e prestazioni identiche al personale permanente, comunque limitate allo svolgimento del soccorso. In occasione del sisma in Emilia Romagna un ruolo essenziale e fondamentale è stato svolto dal distaccamento volontario di Finale Emilia e dalle sedi dei Comandi provinciali di Bologna e Modena ,in cui i nostri volontari sono stati impegnati per mesi alla difficile opera di ripristino ed alla messa in sicurezza dei fabbricati ed insediamenti civili

Purtuttavia, nonostante l'entusiasmo e la spontaneità tipica del nostro volontariato, esistono talune problematiche , prodotte da una normativa non idonea alla particolare natura della componente ed introdotte in virtù di contenimento della spesa pubblica che stanno generando sia una palese difficoltà ad iscrivere nuovi volontari per i costi richiesti sia una assoluta mancanza di tutela in caso di grave infortunio ai medesimi.

Nello specifico un'ingiustificata norma, introdotta dall'art 4 della legge 183/2011 penalizza, attualmente, le adesioni ai nostri distaccamenti, obbligando gli aspiranti a pagare le visite mediche necessarie per l'idoneità del servizio. Un provvedimento legislativo, introdotto per contrastare il precariato all'interno del Corpo Nazionale, che ha colpito nei suoi effetti anche la nostra componente, demolendo la possibilità di acquisire nuove forze atte a potenziare i distaccamenti volontari sotto il profilo delle risorse umane, scoraggiando gli aspiranti che sono sottoposti, per fare i volontari, ad un onere economico di diverse centinaia di eur (ca 450 eur pro-capite)

Inoltre rimane insoluta la grave situazione dei vigili del fuoco volontari qualora i medesimi subiscono un grave infortunio permanente durante il servizio di soccorso, rimanendo privi di un adeguato sostentamento economico per l'incapacità lavorativa. Nonostante che, nella precedente legislatura, il Parlamento approvò una legge (la n. 183/2010) che prevedeva un'armonizzazione del trattamento economico alla componente permanente del personale volontario vigili fuoco in caso di infortunio grave e l'impegno di adottare entro i diciotto mesi dalla sua emanazione appositi decreti legislativi, alla data odierna i medesimi non sono stati approvati. Con ovvie ricadute economiche ai colleghi che non percepiscono alcun reddito e sono esposti a situazioni economiche di rilevante gravità.

Le rivolgo pertanto un particolare invito, quale relatore del decreto Legge n. 101/2013 affinché possa riservare quell'attenzione indirizzata ad esaminare l'inserimento di due emendamenti indirizzati a modificare le citate situazioni ed il cui onere economico è di cinquecentomila eur annui.

Con l'auspicio di un Suo intervento, le esprimo i sensi della profonda stima.

IL PRESIDENTE

(Roberto ZANIN)



Rif cell 335/5462036

TESTO **DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101**

Articolo 8

(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.

2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e' autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.

5 bis Gli oneri previsti dall'articolo 4 punto 14 della legge 12 novembre 2011 n 183 e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2 lett b del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n 139 sono a carico della medesima. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad eur 500.000 annue a decorrere dall'anno 2013 si provvede con le misure previste dal comma 3 del presente articolo.

5- ter All'articolo 27 comma 7 delle legge n 183 del 4 novembre 2010 le parole 18 mesi sono sostituite con le parole 48 mesi

6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita'

sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione."

7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

RIFERIMENTI

Legge 12/11/2011 n 183

Art 4

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

Decreto legislativo 139/2006 art 9 comma 2 lettera b

Art. 9.

Richiami in servizio del personale volontario

(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;

b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Legge n 183 del 4/11/2010

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10 gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.